

### Presentazione

Fino al 31 dicembre 2019 si può approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge italiana e ottenere una detrazione del 50% sull'installazione di sistemi per la schermatura solare.

Un'occasione imperdibile per impreziosire la propria abitazione con un prodotto che protegge dalla luce e contribuisce a mantenere la temperatura interna ideale.

La pubblicazione di nuovi decreti/disposizioni ministeriali all'Ecobonus 2019 potrebbero modificare il contenuto della presente guida.

### Indice

1. Che cos'è la detrazione fiscale? .....	2
2. Quali immobili ne sono inclusi? .....	2
3. Chi può usufruirne? .....	2
4. Quali schermature solari rientrano nella schermatura? .....	3
5. Quali spese sono ammissibili?.....	3
6. Quale documentazione deve presentare il fruitore della detrazione? .....	3
7. Quale documentazione deve fornire il rivenditore? .....	5
8. Focus: fruitori della detrazione .....	5
9. Focus: fattore solare (g tot) .....	5
10. Link per approfondimenti .....	6

### 1. Che cos'è la detrazione fiscale?

Secondo la legge di stabilità del 2018 le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50%.

La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute perché, nel caso specifico, sono state sostenute delle spese destinate a migliorare l'efficienza energetica di edifici esistenti fino ad un massimo totale di spesa di 120.000 € posa inclusa, destinati esclusivamente alle schermature solari; è quindi possibile detrarre fino ad un massimo di 60.000 € per unità immobiliare pari al 50% dell'investimento.

- Sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
- La detrazione consiste in 10 quote annuali di pari importo, attraverso una detrazione dall'imposta sui redditi che può essere fatta valere sull'IRPEF per le persone fisiche o sull'IRES (per soggetti con reddito di impresa).

### 2. Quali immobili ne sono inclusi?

- Installazioni ex novo o sostituzioni complete di schermature solari su edifici residenziali (o parti di essi) di qualsivoglia categoria catastale purché riscaldati;
- Edifici (o parti di essi) destinati all'attività di impresa o all'attività professionale (quindi anche ristoranti, alberghi o altre attività commerciali);
- Edifici che alla data della richiesta di detrazione, siano "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- In sintesi gli immobili oggetto di posa di schermature solari devono essere esistenti e l'esistenza deve essere provabile attraverso l'iscrizione al catasto o richiesta in corso, oppure attraverso il pagamento di tassa ICI o IMU se dovute.

#### **NE SONO ESCLUSI**

Gli immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti.

### 3. Chi può usufruirne?

I contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto dell'intervento.

I titolari di reddito d'impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell'IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione.

- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i titolari di diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l'immobile in comodato
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

#### **RIASSUMENDO:**

- Tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni) residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le imposte (IRPEF o IRES).

- Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene in caso di decesso (Per maggiori approfondimenti si rimanda a “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, febbraio 2019 - Agenzia delle Entrate”).

#### 4. Quali schermature solari rientrano nella schermatura?

Al momento il Decreto Legislativo non pone limiti prestazionali ai prodotti e/o livelli di prestazione minimi della classe di schermatura solare e/o Fattore Solare.

Possono fruire della detrazione le tende esterne a bracci pieghevoli, a rullo, cappottine pieghevoli, ad impacchettamento e a lamelle orientabili.

#### **PER OTTENERE LA DETRAZIONE LE SCHERMATURE SOLARI DEVONO RISPONDERE AI SEGUENTI REQUISITI FONDAMENTALI:**

- è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLgs 311 del 29/12/2006;
- devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature “tecniche”;
- le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD;
- devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

#### 5. Quali spese sono ammissibili?

##### **Sono ammissibili:**

- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- opere provvisoriale e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

> Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.

#### 6. Quale documentazione deve presentare il fruitore della detrazione?

- Il fruitore deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura con tutti i parametri indicati al paragrafo 6.

- I privati devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco bonus “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” (le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, ad eccezione delle imprese in contabilità semplificata con regime per cassa e chi ha optato ai sensi dell’art. 18 c. 5 DPR 600/73 per i quali ricavi e spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura (tali soggetti dovranno quindi pagare con bonifico; vedi Risposta ad interpello all’Agenzia Entrate del 23 ottobre 2018 n. 46).
- L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.

### **Indicare nel bonifico:**

- il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione
- i riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e L. 190/2014)
- i riferimenti dell’unità immobiliare (via ecc.)
- il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

### **DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:**

- “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente compilando l’apposito modello del sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2019: <http://ecobonus2019.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (si rimanda per l’approfondimento alla consultazione del vaemecum dell’ENEA).

### **DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DEL CLIENTE**

- Di tipo tecnico:
  - certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra (vedere paragrafo 7 “dichiarazione del fabbricante”).
- E inoltre:
  - originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  - schede tecniche dei componenti, manuale uso con dichiarazione CE e dichiarazione di corretta posa compilata e dichiarazione del fabbricante.
- Di tipo amministrativo:
  - fatture relative alle spese sostenute.
  - ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
  - ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

**Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF) e conservarla per almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati).**

**La documentazione può essere redatta anche dal singolo utente.**

### 7. Quale documentazione deve fornire il rivenditore?

Il rivenditore deve emettere fattura con i seguenti riferimenti:

- Nome e tipo di prodotto.
- Se ci sono più intestatari la fattura deve essere cointestata.
- Dichiarazione che il prodotto è conforme a «Schermature solari 311/2006 allegato M».
- Riportare eventualmente il riferimento alla L. 296/06 e L. 190/2014.
- g tot relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501 (vedere focus g tot, paragrafo 9).
- Unità di misura e relativi metri quadri.
- Costo del prodotto e costo della posa.

Il rivenditore deve consegnare il manuale uso, contenente la dichiarazione CE e le caratteristiche della tenda compilando la parte della dichiarazione di corretta posa e la dichiarazione del fabbricante.

**La dichiarazione CE di appartenenza della tenda alla Norma EN13561 e la dichiarazione del fabbricante attestano che il prodotto è conforme a schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.**

### 8. Focus: fruitori della detrazione

- L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova nella capienza di imposta annua che possiamo individuare nella dichiarazione dei redditi. **Elemento questo che suggerisce una verifica preventiva con il proprio consulente fiscale.**
- Si badi anche alla risoluzione 340 /2008 dell'Agenzia delle Entrate che **riserva le detrazioni solo agli interventi sui fabbricati strumentali utilizzati dai titolari di reddito d'impresa.**
- La detrazione d'imposta 50% **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge, quali ad esempio la detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
- **I titolari di reddito d'impresa** possono fruire della detrazione con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
- **Non possono fruire dell'agevolazione** le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi su immobili merce (destinati alla vendita) o su immobili concessi in locazione, poiché non sono gli utilizzatori dei beni.

#### Ristrutturazioni

- In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamenti, non è possibile fare riferimento al comma 344 dell'art. 1 Finanziaria 2007 (riqualificazione globale dell'edificio), ma vanno applicati i singoli commi, da 345 a 347 e solo per la parte non ampliata.

### 9. Focus: fattore solare (g tot)

- Il fattore solare g (trasmissione totale dell'energia solare) è il rapporto tra l'energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l'energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro. Il g tot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d'insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006 "Tende e chiusure oscuranti

– Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in classi:

- $g_{tot} \geq 0,50$  (classe 0 - giudizio decisamente minimo),
- $0,35 \leq g_{tot} < 0,50$  (classe 1 - giudizio minimo),
- $0,15 \leq g_{tot} < 0,35$  (classe 2 - giudizio moderato),
- $0,10 \leq g_{tot} < 0,15$  (classe 3 - giudizio buono),
- $g_{tot} < 0,10$  (classe 4 - giudizio ottimo).

### 10. Link per approfondimenti

- [www.enea.it](http://www.enea.it)
- <http://ecobonus2019.enea.it>
- [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)
- [www.federlegnoarredo.it](http://www.federlegnoarredo.it)

Si raccomanda di prendere visione del vademecum e relativi aggiornamenti al sito:  
[www.energiaenergetica.enea.it](http://www.energiaenergetica.enea.it)